



35331/15

*Handwritten mark*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 12/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GAETANINO ZECCA  
Dott. UMBERTO MASSAFRA  
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI  
Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO  
Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Presidente - SENTENZA N. 1368/2015  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 25262/2014  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[Redacted]

avverso la sentenza n. 2810/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA,  
del 05/12/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Stefano Polcentro*  
che ha concluso per *l'insussistenza*

*Handwritten signature*

Udito, per ~~la parte~~ civile. l'Avv

Udit i difensor Avv

*Il Cusca ha diviso l'ufficio di ricorso*

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 5/12/2013, confermò la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Imola, in data 7/3/2005, con la quale [redacted] giudicato colpevole del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale, ai danni di [redacted] era stato condannato alla pena stimata di giustizia, nonché a risarcire il danno procurato alle parti civili, da liquidarsi in separata sede, ponendo a carico del medesimo imputato le provvisori di cui in dispositivo.

In particolare si rimproverava al ricorrente, alla guida di un'autovettura Mercedes, di avere, per colpa specifica, consistita nell'aver tenuto velocità ben al di sopra del massimo consentito e, comunque, inadeguata in relazione al contesto, oltre che per colpa generica, violentemente tamponato l'autovettura Punto Fiat condotta dalla vittima, che lo precedeva procedendo nella terza corsia dell'autostrada A14, all'altezza di Imola (senso di marcia in direzione Nord), la quale, a velocità ridotta, aveva evitato autovettura ferma per incidente, così procurando la morte della conducente della Punto, a cagione delle gravissime lesioni riportate.

2. L'imputato propone ricorso per cassazione corredato da tre censure, denunzianti vizio motivazionale in questa sede rilevabile e violazione di legge, in ordine ai seguenti profili.

a) La Corte di merito aveva errato e violato l'art. 192, cod. proc. pen., nel ricostruire la dinamica del sinistro: gli accadimenti erano stati tali che l'imputato non avrebbe potuto evitare l'impatto: l'autovettura in panne si era appena fermata all'interno della corsia centrale, tanto che il conducente stava proprio in quegli istanti uscendo dal mezzo; l'autocarro del tipo bisarca che precedeva entrambe le autovetture coinvolte nel mortale incidente, dopo aver avviato una manovra di scarto a sinistra, si era, immediatamente dopo, spostato nella corsia di destra e l'autovettura condotta dalla vittima, a velocità ridotta aveva iniziato a superare il mezzo fermo, occupando la corsia di sinistra.

b) Non era vero essere rimasto provato che il [redacted] aveva velocità di circa 180 Km/h, ma di 130 Km/h, nel rispetto, quindi, del massimo consentito. La maggiore velocità stimata era solo frutto di mere congetture (le sensazioni dei testimoni e il risultato di accertamento tecnico non risolutivo); quanto, poi, ai danni procurati, certamente gravi, a cagione della differenza di massa e potenza fra i due mezzi, doveva escludersi che fossero rimasti i segni della

maggior ipotizzata velocità sulle carrozzerie (vero e proprio "sfrangiamento" delle lamiere).

c) All'imputato, il quale non aveva ragione alcuna per tenere velocità inferiore al massimo consentito, non avrebbe potuto addebitarsi l'evento, per lui inevitabile, in quanto aveva la visuale coperta e non avrebbe potuto in alcun modo fronteggiare l'improvviso rallentamento dei veicoli che lo precedevano. In ogni caso, la Corte di merito non aveva preso in considerazione la condotta colposa della vittima. Infine, era rimasto non dimostrato che, pur ad ammettere che l'imputato avesse tenuto velocità maggiore del consentito, procedendo a 130 Km/h avrebbe evitato l'incidente.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

#### 3. Il ricorso deve essere disatteso.

3.1. I sintetizzati motivi, osmotici fra loro, propongono una versione congetturale, secondo la quale l'incidente era da ritenersi indipendente dalla condotta dell'imputato.

Per disattendere la censura basterebbe affermare, appunto, la congetturalità dell'asserto, del tutto privo di richiami processuali che lo rendano minimamente plausibile e sfornito di apprezzabile specificità.

Peraltro, la Corte di merito, richiamando e condividendo pertinentemente la sentenza di primo grado (non v'è dubbio, infatti, che le argomentazioni del Tribunale, note alla Corte d'appello e all'imputato e dalla seconda evocate, coerenti con il percorso logico del secondo giudice, integrino la motivazione di quest'ultimo - cfr. a riguardo della motivazione per *relationem*, Sez. II, 17/2/2009, n. 11077 -), ha smentito, senza che il ricorso si mostri in grado di disarticolare il ragionamento motivazionale, con piena concludenza logica le affermazioni oggi ribadite dal ricorrente, senza apporto di profili di novità.

Invero, la circostanza che il Pezzani, alla guida della potente autovettura, marciasse a velocità manifestamente eccessiva risulta ampiamente dimostrato, oltre che dalle risultanze univoche dell'accertamento tecnico, corroborato dalle dichiarazioni testimoniali, anche dall'impressionante conseguenze procurate nell'impatto (l'autovettura dell'imputato andò ad incastrarsi fino ai sedili anteriori di quella tamponata, la quale, indi, veniva proiettata per aria e sospinta contro il guard-rail, con numerosi carambolamenti).

A riguardo degli apprezzamenti di circostanze di comune percezione da parte di testimoni non sussistono divieti probatori di sorta, quanto la necessità, peraltro comune nel vaglio delle prove dichiarative, di accertarne

l'affidabilità (cfr., sul punto, Cass., Sez. 4, n. 6085 del 31/1/1974, dep. 23/9/1974, Rv. 12799, tuttavia, non smentita da successive pronunce). Affidabilità che, nel caso di specie, non par dubbia, trattandosi di percezioni provenienti da soggetti a loro volta in movimento, con piena conoscenza della velocità da loro tenuta, quindi ben in condizione di cogliere lo scarto.

E' del pari rimasto provato che ove il [redacted] avesse tenuto anche il massimo della velocità astrattamente consentita l'urto sarebbe sto evitato o, o, comunque, avrebbe avuto conseguenze assai minori (sul punto la censura è, come si è anticipato, del tutto generica).

Peraltro, a voler concedere, per mera comodità argomentativa, che l'imputato marciasse alla velocità di 130 Km/h, non è dubbio che lo stesso fosse in colpa, in quanto una tale velocità massima, presuppone che la visuale autostradale risulti libera per un assai lungo tratto, così da permetterne tempestiva ed esaustiva ispezione, e, comunque, in modo tale da assicurare eventuale manovra di emergenza e, in ogni caso, mantenimento della distanza di sicurezza, ovviamente proporzionale all'elevata velocità tenuta e al corrispondente necessario spazio di frenata.

Infine, correttamente, la Corte di Bologna ha escluso qualsivoglia colpa della vittima, la quale, diligentemente e prudentemente, trovatasi davanti l'improvviso ostacolo, costituito dall'autovettura fermatasi, l'aveva superata occupando l'unica corsia libera (quella di sinistra).

Le conclusioni di cui sopra sono il frutto di un vaglio probatorio puntuale e logicamente apprezzabile, rimasto, come si è detto, non contrastato.

4. l'epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 12/6/2015.

Il Consigliere estensore  
(Giuseppe Grasso)

Il Presidente  
(Gaetano Zecca)

COORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione Penale  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24 AGO 2015  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. Giovanni Ruello

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. Giovanni Ruello